

VERBALE DI ACCORDO

In data 18 aprile 2011 in Roma, presso la sede EBITEV, si sono incontrati:

Le Associazioni Datoriali nelle persone dei Sigg.ri:

- Alessandro Catta ASSIV
- Gianluigi Ciucci UNIV
- Antonio Pirrottina ANIVIP
- Andrea Laguardia LEGA COOP SERVIZI

e

le OO.SS. nelle persone dei Sigg.ri

- Edoardo Lisi FILCAMS CGIL
- Mauro Brinati FISASCAT CISL
- Sergio Ariodante UILTUCSUIL

RILEVATO CHE

- 1) Nel corso degli ultimi anni si sono succedute diverse normative (art. 2 del d.l. 27 maggio 2008 n. 93; art. 5 del d.l. 29 novembre 2008 n. 185; art. 2, commi 156 e 157, legge 23 dicembre 2009, n. 191) in merito al regime di tassazione agevolata delle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività;
- 2) Per il 2011 la proroga delle agevolazioni fiscali in materia è stata disciplinata dalle disposizioni previste dall'art. 53, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 e dall'art. 1, comma 47 della legge n. 220 del 2010;
- 3) L'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro hanno fornito in questi anni molte indicazioni per la corretta gestione del beneficio fiscale e per la sua identificazione, sottoponendo sempre l'accesso a tale agevolazione alla condizione che le somme interessate siano correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione e efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili di impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale (da ultimo la circolare 3/E del 14 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro).

PREMESSO CHE

- Le Parti avevano già provveduto in questi anni ad una ricognizione degli elementi e degli istituti contrattuali che nel contesto territoriale e aziendale riferito alle modalità di organizzazione del lavoro, portavano ad un incremento della produttività, trovando in materia anche intese verbali;
- Il premio di produzione (salario variabile – premio di risultato) previsto dalla contrattazione territoriale trova già la sua correlazione con incrementi di produttività sia nella natura stessa dell'istituto che nella esposizione data dal contratto.

TUTTO CIO' RILEVATO E PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

a) A conferma di precedenti verifiche effettuate dalle Parti, queste ultime per l'anno 2011 (dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011) ribadiscono che in ragione delle specificità settoriali, territoriali e aziendali e in relazione anche alla disciplina del vigente CCNL, le componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti che possono ritenersi in connessione con incrementi della produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa risultano essere per gli Istituti di Vigilanza operanti nella Regione Lazio:

- straordinario: tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario, sia la quota di retribuzione ordinaria che la quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie;
- riposi lavorati e recuperati: solo la quota relativa alla maggiorazione;
- festività lavorate: la quota relativa alla giornata e alla maggiorazione;
- lavoro a tempo parziale: l'intero compenso per lavoro supplementare;
- banca ore non recuperata con permessi compensativi: sia la quota di retribuzione ordinaria che la quota relativa alla maggiorazione;
- banca ore recuperata con permessi compensativi: solo la quota relativa alla maggiorazione;
- permessi non goduti dell'anno precedente;
- premio di risultato;
- indennità di turno.

Le Parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione ai lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo, ai fini di una corretta applicazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Associazioni Datoriali

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

OO.SS.

[Signature]
[Signature]
[Signature]

VERBALE DI INCONTRO

In data 18 aprile 2011 in Roma, presso la sede EBITEV, si sono incontrati:

Le Associazioni Datoriali nelle persone dei Sigg.ri:

- Alessandro Catta ASSIV
- Gianluigi Ciucci UNIV
- Antonio Pirrottina ANIVIP
- Andrea Laguardia LEGA COOP SERVIZI

e le OO.SS. nelle persone dei Sigg.ri

- Edoardo Lisi FILCAMS CGIL
- Mauro Brinati FISASCAT CISL
- Sergio Ariodante UILTUCSUIL

PREMESSO CHE

1. In data 18 aprile 2011 le Parti come sopra costituite, hanno sottoscritto un accordo con il quale si provvede a definire tutti gli elementi retributivi da assoggettare a tassazione agevolata ai sensi della vigente normativa;
2. in riferimento al lavoro notturno il CCNL "Vigilanza Privata" all'art. 71 definisce il lavoro notturno come lavoro normale, non prevedendo alcuna maggiorazione.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

In riferimento alla possibilità di applicare la tassazione agevolata di cui al punto 1 delle premesse anche al lavoro notturno e viste anche le difformità di applicazione tra le Aziende del comparto sul punto, è stato inoltrato di recente un interpello al Ministero del Lavoro e all'Agenzia delle Entrate al fine di ottenere chiarimenti in materia.

Roma 18 aprile 2011

Le Associazioni Datoriali



Le OO.SS.

